



Giovedì 22/01/2015

## La liquidazione IVA delle Agenzie di Viaggio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 (pubblicato in calce), disciplina un particolare regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo che prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo "base da base" (che si distingue dall'ordinario meccanismo "imposta da imposta").

L'articolo 74-ter del Dpr 633/72 prevede che la base imponibile IVA sia costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell'IVA) e l'ammontare dei costi relativi (al lordo dell'IVA) sostenuti dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Da ciò consegue che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi sostenuti per l'acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99).

Più concretamente, le norme relative alla liquidazione dell'IVA sono dettate nell'articolo 6 del decreto ministeriale 340/99, laddove prevede che dal totale dei corrispettivi, relativi alle operazioni in questione, ricevuti in un determinato mese, vanno detratti l'ammontare dei costi registrati nel medesimo mese e afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue.

L'operazione di cui sopra, se produce una differenza positiva, sarà soggetta alla percentuale di scorporo indicata dal quarto comma dell'articolo 27 del Dpr 633/72.

Una volta applicata quest'ultima, sul risultato sarà ulteriormente applicata l'aliquota ordinaria. Dall'imposta così determinata sarà detratta l'IVA ordinaria relativa agli acquisti non afferenti alle prestazioni particolari oggetto di esame.

Ovviamente tale detrazione subirà anche le limitazioni "oggettive" previste dall'articolo 19-bis1 del Dpr 633/72.

Se la differenza, relativa a corrispettivi e costi afferenti alle prestazioni di fornitura di pacchetti turistici, produce un risultato negativo, quest'ultimo va a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.

Anche quest'anno abbiamo pubblicato il foglio elettronico Excel IVA: liquidazione delle Agenzie di viaggio 2015 che permette di effettuare, per tutto l'anno e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.

Esempio

Art. 74-ter.(Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo).

1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio editurismo per la organizzazione di pacchettituristicocostituiti,aisensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo1995,n.111,da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di



uncorrispettivoglobalesonoconsideratecomeuna prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. ((147))

4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuate da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempre che dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.

6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea a parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.

7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta. (144)

8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggio e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e



turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio turistico devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

-----  
AGGIORNAMENTO (79)

Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

-----  
AGGIORNAMENTO (144)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art.1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

-----  
AGGIORNAMENTO (147)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art.55, comma 1) che "Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione dell'importo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsati e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria".